

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/79 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1979

relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato, l'immissione in libera pratica nella Comunità di merci provenienti da paesi terzi implica la riscossione dei diritti all'importazione applicabili a tali merci; che, a norma della direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (3), a talune condizioni, il pagamento di tali diritti all'importazione può essere differito;

considerando che l'importo dei diritti all'importazione pagato, o il cui pagamento è stato differito, può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto in seguito ad un errore di calcolo o di trascrizione, oppure in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti o incompleti, in particolare riguardo alla specie, al valore o all'origine considerati per la determinazione dell'importo stesso; che, in seguito ad un errore, l'immissione in libera pratica di una merce può dar luogo alla determinazione di un ammontare dei diritti all'importazione non applicabile, a norma delle disposizioni vigenti, a tale merce; che, in questi casi, è giustificato procedere al rimborso o allo sgravio degli indebiti;

considerando che, tenuto conto delle agevolazioni loro offerte dalla legislazione doganale, in particolare dall'esistenza dei regimi di deposito e di temporanea importazione, gli importatori sono generalmente in grado di procedere all'immissione in libera pratica di una merce in completa cognizione di causa; che pertanto l'immissione in libera pratica di una merce deve presentare in linea di massima carattere irreversibile;

considerando tuttavia che può verificarsi che le merci, specialmente quando il dichiarante non ne sia il reale destinatario, siano dichiarate erroneamente per l'immissione in libera pratica, mentre sono destinate ad altro regime doganale che non comporta la riscossione di alcun diritto all'importazione; che, purché alle autorità competenti sia fornita la prova di tale errore e purché le merci ricevano la destinazione inizialmente prevista, è giustificato procedere in simili casi al rimborso dei diritti all'importazione, quando siano stati pagati, o al loro sgravio, quando il pagamento sia stato differito;

considerando d'altronde che possono presentarsi talune situazioni particolari che non implicano alcuna negligenza o simulazione da parte del dichiarante e che hanno l'effetto di impedire l'impiego delle merci immesse in libera pratica ai fini per i quali sono state importate; che tali situazioni si verificano in particolare per le merci che sono rifiutate dall'importatore perché difettose o non conformi alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata la loro introduzione nel territorio doganale; che, con riserva di definire con precisione tali situazioni, in modo da non far sostenere al bilancio delle Comunità le conseguenze di operazioni commerciali aleatorie, è parimenti giustificato procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti relativi a tali merci, purché queste siano riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità o distrutte sotto controllo delle autorità competenti;

considerando che, al fine di facilitare l'azione degli enti assistenziali, è parimenti auspicabile autorizzare il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione rela-

(1) GU n. C 125 dell'8. 6. 1976, pag. 50.

(2) GU n. C 197 del 23. 8. 1976, pag. 14.

(3) GU n. L 146 del 2. 6. 1978, pag. 19.

tivi a merci che, non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale dopo esservi state immesse in libera pratica, sono donate a questi enti; che tuttavia il dono di tali merci agli enti assistenziali che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità può motivare il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione soltanto qualora gli enti medesimi possano beneficiare essi stessi di una franchigia in caso di importazione per immissione in libera pratica di merci analoghe provenienti da paesi terzi;

considerando che attualmente solo le situazioni specifiche più correntemente constatate nella prassi doganale possono formare materia di regolamentazione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione; che è opportuno prevedere il ricorso ad una procedura comunitaria al fine di definire, ove occorra, altre situazioni che giustifichino parimenti il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione;

considerando che le disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione devono essere applicate, per quanto necessario, anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all'esportazione;

considerando che è opportuno precisare le altre condizioni sostanziali e formali alla cui osservanza è subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione; che è opportuno in special modo fissare i termini entro i quali l'interessato può presentare una domanda a tal fine presso le autorità competenti;

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità⁽¹⁾, prevede che le disposizioni di diritto comunitario applicabile ai settori di cui all'articolo 2, primo comma, di detta decisione, siano applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'accertamento delle risorse proprie;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini adeguati; che è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali istituito con regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽²⁾, al fine di organizzare in tal campo una stretta ed efficace collaborazione fra Stati membri e Commissione;

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

considerando che, prima della sua adesione alle Comunità europee, la Danimarca aveva soppresso il regime del deposito in dogana e aveva introdotto, sotto forma di rimborso dei diritti all'importazione, l'esenzione doganale per le merci riesportate senza essere state trasformate né utilizzate (regime dell'« handelstoldgodtgørelse »); che tale sistema permette il rimborso dei diritti all'importazione per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento; che, tenuto conto dei termini necessari per il ristabilimento del regime del deposito in dogana in tale Stato membro, occorre autorizzare il mantenimento del regime dell'« handelstoldgodtgørelse » durante un periodo transitorio che tuttavia non può superare la data del 31 dicembre 1982;

considerando che il presente regolamento riguarda il rimborso o lo sgravio dei vari diritti all'importazione o all'esportazione derivanti dall'applicazione della politica agricola comune o dall'applicazione delle disposizioni del trattato relativo all'unione doganale; che, sotto questo profilo, il trattato non conferisce alle istituzioni delle Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione; che pertanto si rivela necessario fondare il presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le condizioni alle quali le autorità competenti accordano il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano:
 - a) *diritti all'importazione*: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell'articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - b) *diritti all'esportazione*: prelievi agricoli e altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell'articolo 235 del trattato, a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

- c) *rimborso*: la restituzione, totale o parziale, dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione che sono stati corrisposti;
- d) *sgravio*: la non riscossione, totale o parziale, dei diritti all'importazione o all'esportazione che sono contabilizzati dall'autorità incaricata della loro riscossione, ma che non sono stati ancora corrisposti;
- e) *contabilizzazione*: l'atto amministrativo mediante il quale è debitamente stabilito l'importo dei diritti all'importazione o all'esportazione che le autorità competenti devono riscuotere;
- f) *debito doganale*: l'obbligo per una persona fisica o giuridica di pagare l'importo dei diritti all'importazione o all'esportazione applicabili, in base alle vigenti disposizioni, alle merci passibili di tali diritti.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 16 e 17, per « ufficio doganale » si intende l'ufficio competente presso il quale si effettua la contabilizzazione di somme dovute a titolo di diritti all'importazione o di diritti all'esportazione, anche se detto ufficio non dipende dall'amministrazione doganale.

TITOLO I

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DIRITTI ALL'IMPORTAZIONE

A. Assenza di debito doganale o determinazione del suo importo ad un livello superiore a quanto è legalmente percepibile

Articolo 2

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo di tali diritti:

- concerne merci per le quali non sia sorto alcun debito doganale o per le quali il debito doganale si sia estinto in modo diverso dal versamento dell'importo o dalla prescrizione;
- è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile.

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 viene accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

Le autorità competenti procedono d'ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l'esistenza dell'una o dell'altra delle situazioni descritte al paragrafo 1.

B. Merci erroneamente dichiarate per la libera pratica

Articolo 3

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali diritti concerne merci che sono state erroneamente immesse in libera pratica invece di essere sottoposte ad altro regime doganale.

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare un prolungamento di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati.

Articolo 4

Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione riguardanti le merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) deve essere stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:
- che le merci non sono state impiegate secondo modalità diverse da quelle previste dal regime doganale al quale avrebbero dovuto essere sottoposte;
 - che al momento in cui sono state dichiarate per la libera pratica, le merci erano destinate ad essere sottoposte ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano a tutte le condizioni richieste;
 - che le merci che si chiede siano sottoposte a quest'ultimo regime doganale sono proprio quelle che sono state immesse in libera pratica;
- b) le merci devono essere dichiarate immediatamente per il regime doganale al quale erano destinate.

C. Merci respinte dall'importatore in quanto difettose o non conformi alle clausole del contratto

Articolo 5

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali diritti concerne merci rifiutate dall'importatore perché difettose o non conformi, per un motivo qualunque, alle clausole del contratto in esecuzione del quale è stata effettuata l'introduzione delle merci medesime nel territorio doganale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate durante il trasporto fino all'ufficio doganale in cui esse vengono dichiarate per la libera pratica (o fino a qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti) o durante la loro permanenza nel medesimo ufficio doganale (o in qualsiasi altro luogo designato a tal fine dalle autorità competenti).

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare un prolungamento di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati.

Articolo 6

1. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione concernenti le merci di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è subordinato alla riesportazione delle merci, sotto il controllo delle autorità competenti, fuori dal territorio doganale delle Comunità.

L'interessato può essere tuttavia autorizzato, quando le circostanze lo consentano, a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti. Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell'interessato.

Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità, il calcolo dei diritti all'importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri, secondo quanto viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione.

2. Le autorità competenti possono fissare un termine, a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione, per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Qualora lo ritengano possibile, le autorità competenti possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa.

3. Dev'essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:

- a) che la difettosità delle merci o la non conformità delle stesse alle clausole del contratto esisteva già al momento dello svincolo delle merci o di qualsiasi altro atto con gli stessi effetti giuridici conformemente alle disposizioni vigenti;
- b) che le merci non sono state utilizzate, salvo che un principio di utilizzazione sia stato necessario per permettere di costatarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
- c) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica.

Articolo 7

Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda, invece del materiale completo, una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale, il rimborso o lo sgravio consiste nella differenza tra l'importo dei diritti all'importazione relativi al materiale completo e l'importo dei diritti all'importazione che sarebbero stati applicati al materiale restante, se quest'ultimo fosse stato immesso in libera pratica tale e quale alla data in cui ha avuto luogo l'immissione in libera pratica del materiale completo.

Articolo 8

Non si dà luogo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione per le merci:

- a) che, prima della loro dichiarazione per la libera pratica, siano state introdotte temporaneamente per essere sottoposte ad esperimenti, a meno che non venga stabilito, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che la difettosità di tali merci o la non conformità delle medesime alle clausole del contratto non poteva normalmente rivelarsi durante tali esperimenti;
- b) il cui carattere difettoso era già stato preso in considerazione al momento della fissazione dei termini del contratto, in particolare del prezzo, in seguito al quale dette merci sono state immesse in libera pratica.

Articolo 9

Gli articoli da 5 a 8 non sono applicabili alle merci vendute dall'importatore dopo che ne è stata costatata la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

D. Merci che si trovano in una situazione particolare*Articolo 10*

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui viene accertato, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo contabilizzato di tali diritti riguarda le merci che si trovano in una delle seguenti situazioni particolari:

- a) merci immesse in libera pratica da un dichiarante abilitato a procedervi d'ufficio e che, per un motivo non imputabile al dichiarante, non hanno potuto essere consegnate al destinatario;
- b) merci che sono state spedite al destinatario per un errore del mittente;
- c) merci che, a motivo di un errore evidente di compilazione dell'ordinazione, si sono rivelate inadatte all'uso previsto dal destinatario;
- d) merci la cui utilizzazione per gli scopi previsti dal destinatario è impossibile o notevolmente ridotta in seguito a misure di portata generale prese, posteriormente alla data in cui è stato autorizzato lo svincolo per la libera pratica, da un'autorità o da un organismo avente potere di decisione in materia;
- e) merci per le quali l'esonero totale o parziale dai diritti all'importazione, richiesto dall'interessato sulla base delle disposizioni vigenti, non può, per ragioni non imputabili a quest'ultimo, essere di fatto concessa dalle autorità competenti, che contabilizzano quindi i diritti all'importazione divenuti esigibili;
- f) merci giunte al destinatario oltre i termini di consegna imperativi previsti dal contratto in seguito al quale è effettuata l'immissione in libera pratica delle merci stesse;
- g) merci che, non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale della Comunità, sono consegnate gratuitamente ad enti assistenziali:
 - che esercitano le proprie attività in paesi terzi, purché dispongano di un rappresentante della Comunità
 - o
 - che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità, purché possano beneficiare di una franchigia nel caso di importazione per la libera pratica di merci simili provenienti da paesi terzi.

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 è

accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della contabilizzazione di tali diritti da parte dell'autorità incaricata della riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente comprovati.

Articolo 11

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi alle merci di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinato, salvi i casi in cui tali merci siano distrutte su ordine dell'autorità pubblica o consegnate gratuitamente ad enti assistenziali operanti nella Comunità, alla loro riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sotto il controllo delle autorità competenti.

Tuttavia, se le circostanze lo consentono, l'interessato può essere autorizzato a sostituire la riesportazione delle merci con la loro distruzione effettuata sotto il controllo delle autorità competenti. Le eventuali spese originate dalla distruzione sono a carico dell'interessato.

Se dalla distruzione delle merci così autorizzata si ricavano rottami o residui che non vengono essi stessi esportati dal territorio doganale della Comunità, il calcolo dei diritti all'importazione eventualmente applicabili a questi rottami o residui si effettua sulla base degli elementi della tassazione che sono loro propri, secondo quanto viene riconosciuto o ammesso dalle autorità competenti alla data della distruzione.

2. Per merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione è obbligatoriamente subordinato alla loro riesportazione all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo da lui indicato.

3. Le autorità competenti possono fissare un termine, a decorrere dalla data della loro decisione di concedere il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione, per espletare le formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Qualora lo ritengano possibile, le autorità competenti possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare l'espletamento delle formalità doganali relative alla riesportazione delle merci o alla loro distruzione prima di aver deliberato sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione delle autorità competenti in merito alla domanda stessa.

4. Dev'essere inoltre stabilito in modo soddisfacente per le autorità competenti:

- a) che le merci non sono state né utilizzate né vendute dall'interessato;
- b) che le merci per le quali è richiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione sono proprio quelle che erano state introdotte per la libera pratica.

Articolo 12

Allorquando la riesportazione o la distruzione riguarda, invece del materiale completo, una o più parti componenti od uno o più elementi di tale materiale, si applica l'articolo 7.

E. Altre situazioni che possono dar luogo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione

Articolo 13

Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implicino nessuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato.

I casi in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25.

TITOLO II

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DIRITTI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 14

Gli articoli 2 e 13 sono applicabili, mutatis mutandis, in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all'esportazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA DI RIMBORSO O DI SGRAVIO DEI DIRITTI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 15

Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione è concesso soltanto alla persona che abbia corrisposto tali diritti o sia tenuta a corrisponderli, o alle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.

Quando il rimborso o lo sgravio è subordinato alla presentazione di una domanda alle autorità competenti, detta domanda può essere presentata sia dalla persona di cui al primo comma, sia dal suo rappresentante.

Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 17, la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale in cui i diritti in questione sono stati contabilizzati, a meno che le autorità competenti non designino un altro ufficio per questo scopo.

La domanda deve essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone, in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima tenendo conto dei motivi invocati dal richiedente. Ove lo ritengano necessario, le autorità competenti possono fissare un termine al richiedente perché fornisca elementi di prova complementari.

Articolo 17

Quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati presi in considerazione i relativi diritti all'importazione o all'esportazione, l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti, e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 18

In tutti i casi, le autorità competenti per deliberare sulle domande di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione sono quelle dello Stato membro in cui detti diritti sono stati contabilizzati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, i termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione non possono essere prorogati, salvo nel caso in cui l'interessato comprovi di non aver potuto depositare la domanda entro tali termini per cause fortuite o di forza maggiore.

Articolo 20

Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente regolamento soltanto se l'importo del rimborso o dello sgravio supera le 10 unità di conto europee.

Tuttavia nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono dar seguito a una domanda di rimborso o di sgravio riguardante una somma inferiore a detto importo.

Articolo 21

1. Quando le circostanze lo consentono, la riesportazione delle merci cui è subordinata, ai sensi del presente regolamento, la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione può essere sostituita, con l'autorizzazione delle competenti autorità ed alle stesse condizioni, dal loro deposito in magazzini doganali o in zona franca.

L'autorizzazione può tuttavia essere concessa soltanto se in precedenza si è deliberato favorevolmente sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione.

Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni utili affinché le merci depositate in magazzino doganale o in zona franca possano essere successivamente riconosciute come merci che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.

2. Quando si applica il paragrafo 1, sono applicabili, *mutatis mutandis*, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, l'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17.

Articolo 22

1. Le merci che nel quadro della politica agricola comune sono immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione, sono ammesse al beneficio degli articoli 3, 5 e 10 purché si compri, in modo soddisfacente per le autorità di cui all'articolo 16, che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il certificato che accompagna tale operazione d'importazione.

2. Il paragrafo 1 è applicabile anche in caso di riesportazione, di deposito in magazzino doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci, in conformità dell'articolo 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1979.

Articolo 23

Quando un importo compensativo monetario è stato riscosso o accordato dallo Stato membro nel quale sono state compiute le formalità doganali relative all'importazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione, gli articoli 3, 5 e 10 sono applicabili soltanto laddove in detto Stato membro siano state compiute le formalità doganali relative all'esportazione di detti prodotti o di dette merci.

Articolo 24

Una volta avvenuto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri procedono a un nuovo accertamento in riduzione delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77.

Articolo 25

1. Il comitato delle franchigie doganali, previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75, può prendere in esame ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che sia sollevato dal presidente, di sua propria iniziativa, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 22 del presente regolamento vengono adottate in base alla procedura definita all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Articolo 26

Il presente regolamento non fa ostacolo al mantenimento da parte della Danimarca del regime dell'« handelstoldgodtgørelse » sino alla sostituzione di questo regime con quello del deposito in dogana, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY